



ASSOCIAZIONE
NAZIONALE
COMUNI
ITALIANI

Il contributo dell'ANCI alla definizione della nuova legge sulla COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Molto importante è stato il contributo dato dall'ANCI, sia sul piano culturale che su quello normativo, alla definizione della nuova **Legge 125/2014 sulla Cooperazione internazionale per lo sviluppo sostenibile i diritti umani e la pace.**

La prima richiesta avanzata è stata quella di definire una **legge di sistema** che tenesse conto sia della *pluralità delle diverse forme di cooperazione che della pluralità dei soggetti coinvolti.*

Per questa si è ottenuto che venisse superata, anche nella titolazione della legge, l'idea di una legge per l'APS, ovvero l'Aiuto Pubblico allo Sviluppo, concetto superato ed integrato da più di un decennio dagli attributi "sostenibile ed umano".

Inoltre è stata adottata una categoria più larga, ovvero quella della "cooperazione internazionale" e si è dato rilevanza, anche nella titolazione della legge, alle questioni della **pace e diritti umani**, perché la cooperazione, nella moderna accezione, oltre ad avere uno spettro d'azione molto diversificato, si basa su presupposti valoriali.

Capo I - PRINCIPI FONDAMENTALI E FINALITÀ

ART. 1. - OGGETTO E FINALITÀ

1. La cooperazione internazionale per lo sviluppo sostenibile, i diritti umani e la pace, di seguito denominata «cooperazione allo sviluppo», è parte integrante e qualificante della politica estera dell'Italia. Essa si ispira ai principi della Carta delle Nazioni Unite ed alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. La sua azione, conformemente al principio di cui all'articolo 11 della Costituzione, contribuisce alla promozione della pace e della giustizia e mira a promuovere relazioni solidali e paritarie tra i popoli fondate sui principi di interdipendenza e partenariato

La legge prevede inoltre l'istituzione di una sorta di "**cabina di regia**" che permetta alla cooperazione italiana di svolgere un lavoro di sistema, ovvero il **CICS "Comitato Interministeriale per la Cooperazione allo Sviluppo"**, a cui l'ANCI è invitata a partecipare qualora siano trattate questioni di competenza degli Enti Locali, così come analogamente avviene in altri consessi istituzionali.

ART. 15. - COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

1. È istituito il Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo (CICS), con il compito di assicurare la programmazione ed il coordinamento di tutte le attività di cui all'articolo 4 nonché la coerenza delle politiche nazionali con i fini della cooperazione allo sviluppo.

5. Qualora siano trattate questioni di loro competenza, sono invitati a partecipare alle riunioni del CICS altri Ministri, il presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, i presidenti di regione o di provincia autonoma e i presidenti delle associazioni rappresentative degli enti locali. Alle riunioni del CICS partecipano senza diritto di voto anche il direttore generale per la cooperazione allo sviluppo e il direttore dell'Agenzia di cui all'articolo 17.



È stata accolta la richiesta di riconoscere, per quanto riguarda l'azione internazionale degli Enti Locali e delle Regioni, il passaggio **dalla cooperazione decentrata al partenariato territoriale**.

È questo un altro elemento di diversificazione rispetto al vecchio sistema di relazioni e cooperazione internazionale: oggi assistiamo ad una grande moltitudine di scambi economici e culturali fra realtà specifiche, locali, e poi ancora fra sistemi di realtà specifiche e territoriali; uno scambio che vede collaborare fra loro amministrazioni locali, università, incubatori tecnologici, imprese e società civile

Il partenariato territoriale è oggi la nuova frontiera della collaborazione su scala internazionale, ovvero la partnership fra sistemi territoriali: **non più donare ma condividere e scambiare** conoscenze e risorse, offrire e scambiare **sviluppo, politica, democrazia e pace**.

Art. 9. - Partenariato territoriale

1. I rapporti internazionali delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, relativi alla cooperazione allo sviluppo, si svolgono nel rispetto dei principi contenuti nella presente legge
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali possono attuare iniziative di cooperazione allo sviluppo, previo parere favorevole del Comitato congiunto di cui all'articolo 21 e nei limiti di quanto disposto dal comma 1 del presente articolo, di norma avvalendosi dell'Agenzia di cui all'articolo 17. Le regioni, le province autonome e gli enti locali comunicano preventivamente al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e all'Agenzia di cui all'articolo 17 le attività di partenariato territoriale, finanziate e programmate, ai fini dell'applicazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, e dell'inclusione delle attività stesse nella banca dati di cui all'articolo 17, comma 9.